Analisi di un istituto sempre più diffuso nelle controversie per danni da incidenti stradali e malasanità, dispute bancarie e finanziarie, lavori edili;

La figura del **consulente tecnico** ha avuto inizialmente una connotazione ancillare nell'ambito della procedura di mediazione, ma è via via cresciuta di importanza soprattutto nelle controversie relative a liquidazione di danno causato da incidente stradale o cattiva sanità, dispute bancarie e finanziarie, esecuzione di lavori edili. E, col tempo, si è posto anche il quesito su di un possibile utilizzo della perizia (ottenuta in mediazione) nel successivo eventuale giudizio, per risparmiare tempo e denaro. Fino a giungere alla disposizione di una CTU - consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del giudizio, non soddisfacente, ed il rinvio delle parti in mediazione delegata, con l'indicazione da parte del giudice di "paletti" entro cui gestire quest'ultima, ricorrendo eventualmente ad una CTM, consulenza tecnica in mediazione. Una "conversione ad U" fino a pochi anni prima inimmaginabile. Il tutto, tenendo conto che una delle caratteristiche cardine della mediazione è la riservatezza e che una perizia, ottenuta al di fuori del processo, non può essere considerata prova in senso tecnico. Chi ha svolto la funzione di maieutica in tutto questo percorso è stata la magistratura (cui del resto si deve la crescita della mediazione civile e commerciale in Italia negli ultimi anni, a partire dal 2014 con un provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione XIII, dr. Massimo Moriconi.
I casi concreti, in cui ci si può imbattere in una CTM, possono essere i più vari, con considerazioni le più disparate.